



PROVINCIA DI
VERCELLI

AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

VERBALE DI CONFRONTO SULL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

ANNO 2025

A seguito :

- ⇒ della stipulazione, in data 22-02-2006, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
 - ⇒ della stipulazione in data 14-05-2007 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2004-2005;
 - ⇒ della stipulazione, in data 22-02-2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007;
 - ⇒ della stipulazione, in data 03-08-2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2008-2009;
 - ⇒ sottoscrizione - in data 09-04-2014 - dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio normativo 2013-2015 e per l'utilizzazione delle risorse per l'anno 2013 del personale Dirigente della Provincia di Vercelli;
 - ⇒ della sottoscrizione, in data 17-12-2020, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018;
 - ⇒ della sottoscrizione, in data 16-07-2024, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2019-2021;
- il giorno 22 (**ventidue**) del mese di **dicembre** dell'anno **2025** (**duemilaventicinque**),

tra

- la delegazione trattante di Parte Pubblica, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 177 in data 02-12-2025, composta dai signori:

PAVIA Fausto	Presidente Generale	Segretario	
VANTAGGIATO Piero Gaetano	Dirigente		
ACERBO Marco	Dirigente		

e

- la delegazione sindacale territoriale composta dai Sigg.:

	PASTRONE Giancarlo		

Rappresentata dalla sigla Sindacale : DIREL

tenuto conto delle disposizioni di cui:

- all'articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che al comma 3 stabilisce: *“La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”*.
- all'intesa per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 - *“ai comparti contrattuali del settore pubblico”* firmata il 30 aprile 2009 che, tra l'altro, conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale) e dispone la durata triennale del livello di contrattazione aziendale, tanto per la parte economica che per quella normativa.
- all'articolo 40 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i., avente ad oggetto: Contratti collettivi nazionali e integrativi, che al comma 3-bis. prevede: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. [...]”*;
- all'articolo 40-bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. (Controlli in materia di contrattazione integrativa) che prevede: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”*;
- all'articolo 48 comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. (Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) che prevede: *“4. ... Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.”*;
- all'art. 1 - comma 96 - lettera “a” della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- all'art. 12 - commi 1 e 5 - della Legge regionale Piemonte 29 ottobre 2015, n. 23. - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) - che, rispettivamente, prevedono : “ 1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.” - “ 5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.”;
- alla Legge Regionale Piemonte n. 16 del 31-10-2017 che all'art. 116 dispone : *“Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2015 , le parole “ con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.”; per cui l'attuale tenore letterale del novellato art. 12 - comma 1 è il seguente : “Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall' articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014 .”;*

dato atto che :

- con deliberazione di **Giunta Provinciale n. 50 del 31-05-2016** esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato per l'anno 2016 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.26 del C.C.N.L. 23.12.1999 per l'Area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- la medesima deliberazione prevedeva altresì : *“ in caso di eventuali e successive interpretazioni - in ordine alla quantificazione delle riduzioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Legge n. 56/2014 e alla Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 – si provvederà ad una nuova determinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa della Dirigenza”*;
- la Regione Piemonte con nota in data 24-10-2016 relativa a : *“ prima quantificazione delle risorse decentrate e prima costituzione degli specifici fondi accessori per l'anno 2016 per il personale delle categorie e per i dirigenti della Provincia di Vercelli trasferiti nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2015 “ ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della disposizione di cui al comma 5 della predetta legge Regionale;*

- la Regione Piemonte nota in data 21-11-2017, avente ad oggetto : “ Richiesta aggiornamento definitivo quantificazione risorse per il trattamento accessorio del personale trasferito nel ruolo separato regionale ai sensi della L.R. n. 23/2015 – la Regione comunicava che : “ *Si coglie l’occasione della presente nota per evidenziare che il quadro normativo di riferimento è recentemente voluto, infatti con l’art. 116 della Lr 16/2017 si è provveduto alla soppressione di una parte dell’art. 12 c 1 della Lr 23/2015, che poteva forse dare adito ad interpretazioni non allineate con la norma nazionale. Ciò premesso, tenuto conto delle segnalazioni pervenute in sede di contrattazione decentrata da parte sindacale nelle sedute di fine 2016 [...], si richiede di procedere ad una verifica ed eventuale revisione definitiva della quantificazione delle risorse di cui oggetto sia per il personale delle categorie che per quello dirigenziale* “;
- in ordine alla riduzione da apportare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti sono state richieste delucidazioni applicative sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 2172 del 25-01-2017 e nota prot. n. 2900 del 02-02-2018) , sia alla Ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 31462 del 24-11-2017) , sia, infine, all’ARAN con (prot. n. 31460 del 24-11-2017);
- che a seguito della deliberazione della G.P. n. 50/2016 e con successiva **Determinazione Dirigenziale** sono state quantificate le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999, **per l’anno 2016:**
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1866 in data 29-12-2017 e Decreto Presidenziale n. 86 in data 27-12-2017 sono state quantificate le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.26 del C.C.N.L. 23.12.1999, **per l’anno 2017:**
- con **determinazione dirigenziale n. 922 del 10-12-2018** con la quale si è stabilito : “ 1. di approvare la costituzione della parte fissa (o stabile) del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’Ente **anno 2018** - secondo lo schema di cui all’allegato “A” - per un importo complessivo di **€ 168.997,72** – comprensivo delle decurtazioni di cui all’art. 12 – comma 5 – della L.R. Piemonte n. 23/2015 e s.m.i.;
2. di prendere atto che l’importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 impegnati ai sensi del comma 2) lettera a) dell’art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014.
3. Di dare atto che la costituzione del fondo è contenuta entro i limiti di valore del fondo 2016, costituito con gli atti richiamati in premessa.”;
- con determinazione dirigenziale **n. 720 del 25/10/2019** con la quale sono state quantificate, **per l’anno 2019**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 845 dell’1-12-2020** con la quale sono state quantificate, **per l’anno 2020**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 886 del 03-12-2021** sono state quantificate, **per l’anno 2021**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 1094 del 21-12-2022** sono state quantificate, **per l’anno 2022**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 1069 del 03-11-2023** sono state quantificate, **per l’anno 2023**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 17-12-2020;
- con determinazione dirigenziale **n. 938 del 08.10.2024** sono state quantificate, **per l’anno 2024**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 39 – comma 2 – del CCNL 16-07-2024;
- con **Decreto Presidenziale n. 76 del 16-10-2024** sono state incrementale, **per l’anno 2024**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 39 – comma 3 – del CCNL 16-07-2024;
- con determinazione dirigenziale **n. 1485 del 09.12.2025** sono state quantificate, **per l’anno 2025**, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo

determinato e indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 – comma 2 – del CCNL 16-07-2024;

richiamati :

- **il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 16-07-2024;**

e, in particolare,

- **l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure)** del CCNL 16-07-2024 che prevede: "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 35 e 48 indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 35 comma 1, lett a) (criteri di riparto), ed all'art. 48, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 comma 2 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) e di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'amministrazione fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 57 (Fondo retribuzione di posizione e di risultato) e all'art. 90 e 91 (Fondo retribuzione di risultato PTA) del CCNL del 17.12.2020. 5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL. 6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine 15 minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. [...]";

- **L'art. 35 (Contrattazione integrativa: materie)** - che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa: "1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato); b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 23 (Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato); c) la definizione della percentuale di cui all'art. 40 (Incarichi ad interim) comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art 40, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, quali ad esempio, quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD) e di data protection officer (DPO); d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 (Welfare integrativo); i presenti criteri sono applicabili anche ai segretari; e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 43 (Onnicomprensività), nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa; g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17.12.2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014; 49 i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 44 del presente CCNL; l) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili anche ai segretari. [...]";

▪ **l'art. 37 (Incremento trattamento economico fisso)** che dispone: "1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti, definito dall'art. 54, del CCNL 17.12.2020 nella misura di € 45.260,77 è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: - dal 1° gennaio 2019 di € 101,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 120,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 135,00. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. 3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo dello stipendio tabellare dei dirigenti, comprensivo di tredicesima mensilità, è rideterminato in € 47.015,77. 4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità: - dal 1° gennaio 2020 di € 36,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00. Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4. 6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, i nuovi valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 6 del CCNL del 17.12.2020 sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 12.722,67 e nel valore massimo di € 46.292,37. ";

▪ **l'art. 38 (Effetti dei nuovi trattamenti economici)** : "1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 37 hanno effetto integralmente, in base alle norme vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. ";

▪ **l'art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato)** che recita: "1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021. 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. ";

tenuto conto delle disposizioni di cui :

- al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato al D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione Giunta Provinciale n. 813 del 13-03-2008 e s.m.i;
- al Sistema di valutazione della Performance adottato con Decreto Presidenziale n. 112 del 23-12-2024;

dato atto che :

con decreto n. 15 del 20-09-2022 il Presidente della Provincia ha stabilito : "1) per le motivazioni espresse in narrativa, di conferire alla Sig.ra Veronica arch. PLATINETTI - dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione - con profilo professionale di Istruttore direttivo area tecnica in cat. D - posizione economica D4 - l'incarico di Dirigente dell'Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa - Trasporti, con inquadramento di diritto pubblico in dotazione organica, da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. art. 110, comma 1, del TUEL; 2) di dare atto che l'incarico avrà decorrenza dalla data di stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro e avrà durata pari al mandato elettivo del Presidente della Provincia, con la retribuzione prevista dall'avviso di selezione; 3) di partecipare il presente provvedimento alla Sig.ra Veronica arch. PLATINETTI; 4) di demandare all'Area Segreteria e Affari Generali - Personale e Organizzazione - Finanze e Bilancio - Socio Economico - Ambiente e Turismo tutti i successivi e conseguenti adempimenti, compreso l'adozione del relativo atto d'impegno; 5) di dare atto, inoltre, che il Segretario Generale provvederà, ai sensi dell'art. 71 - comma 12 - del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla stipulazione di idoneo contratto individuale di lavoro; 6) di pubblicare il presente provvedimento nel sito web, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi di indirizzo politico " e nella sezione "Aree Tematiche - Bandi e Concorsi - Avvisi e Bandi", giusti artt. 13, 19 e 23 del D.Lgs. nr. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.; 7) di dare comunicazione del presente incarico ai Dirigenti dell'Ente, alle OO.SS. territoriali e alla RSU.";

visto :

il parere Aran AII40 in data 27-11-2011 che recita : “ [...] le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine. [...]”;

richiamato :

■ il decreto **n. 36 del 03-05-2024** con il quale il Presidente della Provincia ha stabilito: “di approvare la nuova Macrostruttura della Provincia di Vercelli, il cui modello organizzativo modifica e sostituisce quello da ultimo approvato con Decreto Presidenziale nr. 87 del 21.12.2022 con la nuova articolazione della Macrostruttura a far data dal 3 maggio 2024 così come di seguito individuata:

SETTORI	AREA di COMPETENZA e FUNZIONI	
	AREA	FUNZIONI
SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA	SEGRETERIA - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - POLIZIA STRADALE	Segreteria Presidenza Protocollo Avvocatura Pari opportunità Istruzione - Politiche giovanili e sociali Personale e Organizzazione Finanze e Bilancio Socio economico Caccia e Pesca Vigilanza ittico venatoria ambientale Polizia stradale provinciale Staff Organi istituzionali
SETTORE LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA - PROTEZIONE CIVILE - PROTEZIONE E PREVENZIONE	Opere pubbliche Viabilità e Manutenzione Edilizia Prevenzione e Protezione Protezione civile PNRR
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - AMBIENTE - TURISMO - SUA - APPALTI - TRASPORTI	Trasporti Sistemi Informativi Territoriali e Ambientali Pianificazione territoriale Turismo/Europa SUA/Appalti Gestione Acque Rumore/Telecomunicazione e radiodiffusione AIA/IPPC Inquinamenti/Bonifiche Emissioni in atmosfera VIA/VAS Attività Estrattive Rifiuti Energia/Impianti termici

■ il Decreto Presidenziale **n. 67 del 24-09-2024** con il quale il Presidente della Provincia ha stabilito: “1. di approvare la nuova Macrostruttura della Provincia di Vercelli, il cui modello organizzativo modifica e sostituisce quello da ultimo approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 03-05-2024, con la nuova articolazione della Macrostruttura - evidenziata nell'elaborato ricognitorio “sub A” - a far data dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento:

SETTORE	AREA
AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA	SEGRETERIA - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - FINANZE, BILANCIO E PATRIMONIO - ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - POLIZIA STRADALE
LAVORI PUBBLICI	VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI - PONTI - INFRASTRUTTURE E TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - PREVENZIONE E PROTEZIONE - EDILIZIA - AMMINISTRATIVO
AMBIENTE E TERRITORIO	TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - AMBIENTE - TURISMO - SUA - CONTRATTI - TRASPORTI - AMMINISTRATIVO

2. di confermare la struttura per "funzioni" di cui al Decreto Presidenziale n. 36 del 03-05-2024 dando atto che le medesime non sono esaustive di tutti i compiti assegnati ai vari Settori; [...];
5. di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa, gli incarichi dirigenziali, per tutta la durata del proprio mandato o per minor periodo in funzione dell'anzianità ordinamentale per il collocamento a riposo - a far data dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento, nel seguente modo:

SETTORE	DIRIGENTE
AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA	Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO
LAVORI PUBBLICI	Ing. Marco ACERBO
AMBIENTE E TERRITORIO	Arch. Veronica PLATINETTI

facendo salve, in ogni caso, eventuali disposizioni correttive dell'anzianità ordinamentale per il collocamento a riposo;

sottoscrivono

il seguente Contratto Collettivo Integrativo **per l'utilizzazione delle risorse per l'anno 2025 del personale Dirigente della Provincia di Vercelli**, riconoscendo la piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Articolo 1
Definizione del fondo per l'anno 2024
(art. 4 lett. "g" del CCNL 23-12-1999)

Anno 2025

1. Il fondo è stato determinato - ai sensi dell'art. 39 del CCNL 16-07-2024 - con **Decreto presidenziale n. 177 del 02.12.2025** e con **provvedimento dirigenziale n. 1485 del 09.12.2025** e secondo i valori di cui all'**allegato "A" - Risorse complessive** così riepilogati :

ANNO 2025				
RISORSE FACOLTATIVE		Art. 79- comma 3 – CCNL 16-07-2024		€ 595,16
		3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.		
RISORSE OBBLIGATORIE	€ 252.593,07	- € 74.743,90	Diminuzione dotazione dirigenziale Legge Regionale n. 23/2015	€ 177.849,17
RIDUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000	il parere Aran AII40 in data 27-11-2011 che recita : “ [...] <u>Le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio;</u> conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine. [...]”			-€ 36.767,80
TOTALE FONDO				€ 141.676,53

Articolo 2.
Utilizzazione del fondo

Retribuzione di Posizione 2025

1. Il fondo di cui al precedente articolo 1 - viene destinato al finanziamento della **retribuzione di posizione** in funzione dei valori di cui a seguire (**allegato “B” - Retribuzione di posizione**):

AFFARI GENERALI-ECONOM ICO FINANZIARIO - VIGILANZA	incarico a tempo indeterminato (Convenzione con Unione Montana dei Comuni della Valsesia - Provincia di Vercelli 77,778% - UMCV 22,222%)	€ 46.292,35	€ 36.005,26
TERRITORIO	Affidamento incarico a Dirigente ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 A FAR TEMPO DAL 01-10-2022	€ 36.767,80 A carico bilancio	
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA - TERRITORIO	incarico a tempo indeterminato	€ 37.177,27	€ 37.177,27
TOTALE A CARICO DEL FONDO		€ 83.469,62	
UTILIZZO			€ 73.182,53
RISORSE NON UTILIZZATE (ad incremento della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020)		€ 10.287,09	

2. Le risorse di cui al precedente punto sono state destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di tutte le diverse posizioni dirigenziali - previste e coperte - nel modello organizzativo dell'Ente, escluse quelle a tempo determinato di cui all'art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000.
3. **Esse comprendono anche i valori connessi all'esercizio delle funzioni di Vice Segretario Generale.**
4. Tale destinazione (Allegato 2) è stata definita in stretta correlazione alle risultanze della “graduazione” delle singole posizioni dirigenziali derivante dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione dei ruoli e delle posizioni dirigenziali adottato dall'Ente con deliberazione n. 50 del 08-05-2014;
5. Il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'Ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha avuto carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale; nessun rilievo, invece, assumono a tal fine i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale; a seguito dell'avvenuta graduazione, pertanto, il valore di ciascuna posizione dirigenziale, proprio perché ancorato ai contenuti della stessa, non può che essere unico, preciso e fisso;
6. La retribuzione di posizione del dirigente rappresenta, quindi, una specifica voce retributiva che si collega alla complessità organizzativa ad all'insieme delle responsabilità gestionali, interne ed esterne, che caratterizzano ogni funzione dirigenziale prevista dall'ordinamento dell'Ente e, pertanto, i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell'istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere

modificati, in minus o in maius, solo a seguito di una nuova valutazione formale ed espressa dei contenuti delle stesse funzioni;

7. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento Provinciale, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, **un importo di valore corrispondente 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.**

8. Con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 17.12.2024 è stata autorizzata la Convenzione tra la Provincia di Vercelli e l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con la quale è stato regolato l'impegno e l'utilizzo temporaneo del Dirigente del Settore AA.GG. - Economico Finanziario - Vigilanza con la seguente suddivisione:

- 77,778% Provincia di Vercelli
- 22,222% Unione Montana dei Comuni della Valsesia

La convenzione di cui sopra prevede che l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia sulla base della graduazione in vigore corrisponde ai sensi dell'art 36 del CCNL 21.07.2024, in aggiunta alla retribuzione spettante, un importo, sempre a titolo di retribuzione di posizione, pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

9. Le risorse di cui al punto 1) verranno destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di tutte le diverse posizioni dirigenziali - previste e coperte - nel modello organizzativo dell'ente, escluse quelle a tempo determinato di cui all'art. 110 - comma 1 - del D.lgs. n. 267/2000 in applicazione del parere ARAN AII40 ([...] *Ciò significa che le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine.*[...];

Retribuzione di Risultato 2025

1. **Il fondo di cui al precedente articolo 1** - in stretta osservanza alla disposizione di cui all'articolo 57 - comma 3 - del CCNL 17-12-2020 (*Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.*) - così come richiamata dall'art. 26 - comma 2 - ultimo periodo del CCNL 16-07-2024 (*3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse.*) - verrà destinato (**allegato "C" - retribuzione di risultato**) - per la parte che residua dopo

l'utilizzazione relativa alla retribuzione di posizione - alla retribuzione di risultato dei Dirigenti in servizio durante l'anno 2025 come segue:

Retribuzione di posizione		€ 73.182,53
Retribuzione di risultato	48,35%	€ 68.493,99
TOTALE		€ 141.676,53

- retribuzione risultato di n. 2 posizioni dirigenziali a tempo indeterminato : € 58.493,99;
 - retribuzione di risultato di n. 1 posizione dirigenziale tempo determinato – ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - secondo i valori stabiliti nel contratto individuale di lavoro : € 10.000,00.
2. **Esso rappresenta il 48,35% del Fondo complessivamente destinabile.**
3. Per quanto attiene la liquidazione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2025 si stabilisce che la stessa venga liquidata – sulla base del sistema di valutazione di cui alla deliberazione n. 112/2014 – entro il mese di luglio 2026.
4. Gli eventuali risparmi, derivanti dall'applicazione della Convenzione in essere con l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, vedasi Decreto Presidenziale n. 40 del 17.12.2024, con la quale è stato regolato l'impegno e l'utilizzo temporaneo del Dirigente del Settore AA.GG. - Economico Finanziario - Vigilanza con la seguente suddivisione:
- 77,778% Provincia di Vercelli
 - 22,222% Unione Montana dei Comuni della Valsesia
- rappresenteranno un'economia di bilancio
5. Eventuali minori erogazioni di somme, rispetto a quelle destinate alla retribuzione di risultato, derivanti dalla valutazione della "performance" individuale, rappresenteranno un'economia di bilancio.

Articolo 3

Verifica attuazione

1. Le parti si impegnano a procedere, con cadenza annuale alla verifica dell'applicazione del presente Contratto integrativo, mediante incontri delle delegazioni trattanti nelle quali verranno esaminati i dati e i documenti relativi agli istituti economici e normativi previsti per l'Area della Dirigenza.
2. Nel corso di tali incontri saranno oggetto d'esame, in particolare, i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato.

Articolo 4

Procedure di conciliazione

1. Ogni qualvolta emerga una controversia sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato la parte interessata invia all'altra parte una comunicazione formale. Questa deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi applicativi e interpretativi di rilevanza generale.
2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto decentrato si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato delle clausole controverse, nei loro effetti giuridici e economici, sin dall'inizio della vigenza del contratto.

3. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto decentrato hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.

Articolo 5

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, sulla base delle norme del D.Lgs. 165/2001, si fa rinvio alle norme Contrattuali, per le parti non disapplicate, alle norme suppletive del Libro V del codice civile, alla L. n. 300/70 e alle altre leggi che dettano norme per i rapporti di lavoro nell'impresa.

Vercelli, addì 22/12/2025

la delegazione trattante di Parte Pubblica :

PAVIA Fausto	Presidente Segretario Generale	
VANTAGGIATO Piero Gaetano	Dirigente	
ACERBO Marco	Dirigente	

della Provincia di Vercelli

▪ **la delegazione sindacale territoriale composta dai Sigg.:**

	PASTRONE Giancarlo		

Rappresentata dalla sigla Sindacale: DIREL

COSTITUZIONE FONDO AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2025									
ALLEGATO A - RISORSE COMPLESSIVE									
Comparto REGIONI - AUTONOMIE LOCALI									
AREA DELLA DIRIGENZA									
Totale Fondo anno 1998									
Art. 26 - comma 1 - CCNL 23-12-1999			Posizione Risultato				125,949,40	125,949,40	
							6,335,85	6,335,85	
Art. 26 - comma 1 - CCNL 23-12-1999 - lettera "d"									
MONTE SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 1997		297,102,10	per cui:				3,713,78	3,713,78	
Incremento pari			1,25%						
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 1999						risorse facoltative	15,493,71		
TOTALE PARZIALE - anno 1999							151,492,74	135,999,03	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2000						risorse facoltative	36,151,98		
Art. 26 - comma 2 - CCNL 23-12-1999									
MONTE SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 1997		C 297,102,10				risorse facoltative	3,565,23		
Incremento pari			1,20%						
TOTALE PARZIALE - anno 2000							191,209,94	135,999,03	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2001						risorse facoltative	15,493,71		
TOTALE PARZIALE - anno 2001							206,703,65	135,999,03	
CCNL 12-02-2002 - art. 1 - comma 3 - lett. "e"							-20,141,82	-20,141,82	
Deduzione retribuzione di posizione confluita nello stipendio tabellare									
TOTALE PARZIALE 1999-2001							186,561,83	115,857,21	
Art. 26 comma 1 CCNL 23-12-1999 anno 2002									
Art. 26 comma 1 lett. F - Retribuzione di posizione del personale dirigenziale trasferito a seguito di processi di decentramento e delega di funzioni Dirigente Agricoltura Dir. Tricerri)				Posizione			26,855,76	26,855,76	
				Risultato			5,514,98	5,514,98	
TOTALE PARZIALE - anno 2002							218,932,57	148,227,95	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2003						risorse facoltative	30,000,00		
Incremento dall'anno 2002 art. 23 comma 1 CCNL 22/02/2006							3,640,00	3,640,00	
TOTALE PARZIALE anno 2003							252,572,57	151,867,95	
MONTE SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 2001			571,125,00 C						
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 22/02/2006			1,66%				9,480,68	9,480,68	
TOTALE PARZIALE anno 2005							262,053,25	161,348,62	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2006						aumento dotazione organica dirigenziale	38,647,50	38,647,50	
TOTALE PARZIALE anno 2006							300,700,75	199,996,12	
CCNL 14 MAGGIO 2007									
Art. 4 comma 1 lett. B anno 2005									
Posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1-01-2005		7		C 1,144,00			8,008,00	8,008,00	
MONTE SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 2003		C 566,109,00							
Incremento art. 4 comma 4 - pari a			0,89%				5,038,37	5,038,37	
RIDUZIONE ART. 1 COMMA 198 - LEGGE 266/2005 - DELIB. G.P. N. 1386/2006							0,00		
TOTALE PARZIALE anno 2007							313,747,12	213,042,49	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2008						0,00	0,00		
TOTALE PARZIALE anno 2009							313,747,12	213,042,49	
Art. 26 comma 1 CCNL 23-12-1999 anno 2009 - (DOTI, TRICERRI)			DAL 01-01-2009			retribuzione individuale di anzianità nonchè maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b del CCNL del 10-4-1998 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1-1-1998	1,645,93	1,645,93	
CCNL 22/02/2010									
Art. 16 comma 1 - Anno 2010									
Posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1-01-2007		8		C 478,40			3,827,20	3,827,20	
MONTE SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 2005		C 517,668,73							
Art. 16 comma 4 - Anno 2010			1,78%			RETRIBUZIONE DI RISULTATO	9,214,50	9,214,50	
Art. 17 comma 4 - Anno 2008			1%			SOLO 2008	0,00		
CCNL 03/08/2010									
Art. 5 comma 1 - Anno 2010									
Posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1-01-2009		7		C 611,00			4,277,00	4,277,00	
MONTE SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 2007		C 697,802,00							
Art. 5 comma 4 - Anno 2010			0,73%			RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5,093,95	5,093,95	
RISORSE AGGIUNTIVE ART. 20 CCNL 22-02-2010							0,00		
TOTALE PARZIALE anno 2011							337,805,70	237,101,08	
Art. 26 comma 1 CCNL 23-12-1999 anno 2012 arch. GAETTA						retribuzione individuale di anzianità nonchè maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b del CCNL del 10-4-1998 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1-1-1998	1,962,48	1,962,48	
Art. 26 - comma 5 - CCNL 23-12-1999									
RIDUZIONE STABILE POSTI DIRIGENZIALI			C 77,967,76						
Incremento pari			6,00%						
Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.									
TOTALE PARZIALE anno 2015							339,768,18	239,063,56	
Art. 56 comma 1 CCNL 17-12-2020									
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione				ANNO 2021				8,091,89	
Monte salari 2015			C 528,882,00						
Incremento pari			1,53%						
Importo			C 8,091,89						
TOTALE PARZIALE anno 2021								247,155,45	
CCNL 16/07/2024									
ART. 39: 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.						ANNO			
				2,01%		2025		5,437,61	
Monte salari 2018			C 270,528,00						
TOTALE PARZIALE anno 2025								252,593,07	
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO IN REGIONE LEGGE N. 23/2015								-74,743,90	
TOTALE FONDO								177,849,17	
ULTERIORE RIDUZIONE per affidamento incarico dirigenziale ex art. 110 - c.1 - D.Lgs. n. 267/2000								-36,767,80	
Parere ARAN AII40									
Ciò significa che le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine.									
TOTALE FONDO RISORSE STABILI								141,081,37	
CCNL 16/07/2024									
ART. 39: 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.						ANNO			
				0,22%		2025		595,16	
Monte salari 2018			C 270,528,00						
TOTALE FONDO RISORSE FACOLTATIVE								595,16	
TOTALE FONDO RISORSE COMPLESSIVE								141,676,53	

COSTITUZIONE FONDO AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2025				
ALLEGATO B - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE				
AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA	Convenzione con Unione Montana dei Comuni della Valsesia (Provincia VC 77,778% - Unione 22,222%) - intera annualità	€ 46.292,35	€ 36.005,26	
LAVORI PUBBLICI		€ 37.177,27	€ 37.177,27	
AMBIENTE TERRITORIO	Incarico a tempo determinato ex art. 110 c.1 del Dl.gs. n. 267/2000 - intera annualità	€ 36.767,80	€ 0,00	
TOTALE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZIALE ANNO 2025	€ 83.469,62		
UTILIZZO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZIALE ANNO 2025	€ 73.182,53		
RISORSE NON UTILIZZATE (ad incremento della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020)		€ 10.287,09		

Retribuzione Posizione	€ 73.182,53		
ONERI RIFLESSI	C.P.D.E.L.	23,80%	€ 17.417,44
	INADEL Previdenziale	2,88%	€ 2.107,66
	IRAP	8,50%	€ 6.220,52
TOTALE ONERI RIFLESSI			€ 25.745,62
TOTALE GENERALE			€ 98.928,15

COSTITUZIONE FONDO AREA DIRIGENZIALE - ANNO 2025				
ALLEGATO C - RETRIBUZIONE DI RISULTATO				
Fondo Retribuzione di Risultato	€ 58.206,91	Fondo su cui calcolare la percentuale		€ 141.676,53
Economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione (art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2022)	€ 10.287,09	Conteggio 15%		€ 21.251,48
TOTALE GENERALE	€ 68.493,99			
Retribuzione Risultato		€ 68.493,99		
ONERI RIFLESSI	C.P.D.E.L.		23,80%	€ 16.301,57
	IRAP		8,50%	€ 5.821,99
	NASPI		1,61%	€ 161,00
TOTALE ONERI RIFLESSI	€ 22.284,56			
TOTALE GENERALE	€ 90.778,55			